



Art. 1

Costituzione e scopi

L'Associazione degli Ecologisti Democratici è una associazione politica ecologista che intende rappresentare e promuovere l'ambientalismo politico riformista.

Gli Ecologisti Democratici si ispirano a un ambientalismo che fonda i propri principi, le proprie analisi, le proprie proposte, su basi razionali, nella convinzione che una conoscenza sempre più diffusa, una scienza libera e responsabile, il costante riferimento al principio di precauzione, siano condizioni indispensabili per affrontare i grandi problemi ambientali oggi in campo.

L'associazione degli Ecologisti Democratici, riconoscendo che l'ambientalismo riformista è una delle culture politiche fondanti del Partito Democratico, stabilisce rapporti con il Pd come previsto dall'articolo 30 dello Statuto del Partito Democratico.

Gli Ecologisti Democratici sono aperti all'adesione di tutte le persone e ai gruppi interessati all'affermazione delle idee e dei principi della sostenibilità ambientale come criterio irrinunciabile per un benessere e un progresso autentici.

Gli Ecologisti Democratici sono impegnati per affermare nella politica le ragioni dello sviluppo sostenibile: uno sviluppo che soddisfi i bisogni materiali, culturali, sociali delle persone e delle comunità e garantisca i diritti delle future generazioni, senza compromettere l'ambiente, il clima, le risorse naturali del nostro pianeta e anzi valorizzando la qualità ambientale come un fattore cruciale del benessere economico e sociale.

Per gli Ecologisti Democratici un più equo accesso alle risorse e alle opportunità di sviluppo costituisce una base decisiva, in un mondo che diventa sempre più "piccolo" e interdipendente, per la sicurezza, la pace, la convivenza civile fra i popoli. Per avere un futuro degno e desiderabile l'umanità deve imparare a fare di più e meglio con meno: con minore inquinamento, con minore consumo di risorse naturali e di energia, con minore produzione di rifiuti. Solo così, attraverso un impegno comune che veda in particolare i popoli più ricchi adottare stili di vita e di consumo meno dissipativi, sarà possibile sconfiggere la povertà, la fame, e al tempo stesso salvaguardare gli equilibri ecologici, a cominciare da quelli climatici, indispensabili per il benessere e forse per la stessa sopravvivenza della specie umana.

Per gli Ecologisti Democratici una nuova politica che si voglia autenticamente riformista non può non avere al centro anche l'ambiente. Questa necessità è tanto più forte ed urgente in Italia: dove si pongono problemi ambientali di inusuale asprezza - dall'illegalità ambientale dell'abusivismo edilizio o delle ecomafie, al dissesto idrogeologico, alla morsa dell'inquinamento che attanaglia le nostre città -, e dove d'altra parte la qualità ambientale è un elemento decisivo di una rete fitta e preziosa di economie dal forte radicamento territoriale e dallo spiccato valore immateriale, nonché della coesione sociale e della stessa identità nazionale

Art.2

Strumenti

In coerenza con le proprie finalità l'Associazione degli Ecologisti Democratici:

- promuove e svolge elaborazione programmatica e iniziative politiche;
- partecipa ad incontri, conferenze e ad ogni altra manifestazione, organizzate in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- svolge attività editoriali di informazione e divulgazione;
- promuove e organizza attività di formazione e ogni altra iniziativa utile al perseguimento dei propri sociali.

Art. 3

Adesione individuale

L'adesione all'Associazione degli Ecologisti Democratici è libera e aperta agli italiani e agli stranieri che vivono in Italia, senza distinzione di sesso, razza, religione.

Tutti hanno facoltà di iscriversi all'Associazione e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Annualmente il Direttivo Nazionale stabilisce le quote di adesione, differenziate per i soci individuali e per i soci collettivi.

Art. 4

Adesioni collettive

Possono richiedere l'adesione all'Associazione degli Ecologisti Democratici associazioni nazionali, associazioni locali, comitati di cittadini, circoli e strutture di base di associazioni nazionali e movimenti.

Le richieste di adesione collettiva sono accolte dall'Esecutivo Nazionale, eventualmente d'intesa con il rispettivo Comitato Regionale, che stabilisce anche forme e modalità di partecipazione alla vita dell'Associazione e dei suoi organismi.

Ambientando è l'associazione giovanile dell'Associazione degli Ecologisti Democratici. Ha autonomia di proposta e gli iscritti ad Ambientando sono automaticamente iscritti anche all'Associazione degli Ecologisti Democratici, se lo dichiarano al momento dell'adesione, accettando tutte le regole di entrambi gli statuti. Il presidente di Ambientando, trasmette con cadenza semestrale, l'elenco degli iscritti che hanno aderito anche agli Ecologisti Democratici.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

I soci individuali e collettivi partecipano, secondo le regole stabilite dallo statuto, ad ogni livello della vita democratica dell'Associazione. I soci individuali e collettivi contribuiscono alla formazione e al sostegno delle proposte e delle attività dell'Associazione.

I soci individuali e collettivi hanno diritto all'informazione sulle decisioni e sulle iniziative assunte dagli organi dell'Associazione ai diversi livelli. Il funzionamento degli organi dirigenti assicura trasparenza e partecipazione nell'assunzione delle decisioni. I soci collettivi si impegnano a fornire ai propri aderenti la più ampia informazione sulle proposte, le attività e le iniziative dell'Associazione e a favorire la loro l'adesione individuale.

Art. 6

Assemblea Nazionale

L'Assemblea nazionale è composta dai delegati dei circoli e dai membri di diritto, secondo quanto disposto dal Regolamento congressuale, nel rispetto della consistenza organizzativa delle strutture locali e di una paritaria rappresentanza di genere.

L'Assemblea Nazionale è convocata di norma ogni due anni, per aggiornare gli orientamenti e gli obiettivi dell'Associazione e per l'elezione degli organi dirigenti.

Il Direttivo nazionale convoca l'Assemblea e vara il Regolamento congressuale.

Assemblee nazionali straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio nazionale approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 delle Associazioni regionali che rappresentino 1/5 degli iscritti o di 1/3 dei Circoli.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi nazionali dell'Associazione:

l'Assemblea Nazionale
il Consiglio Nazionale
il Collegio dei Garanti
Il Direttivo Nazionale
l'Esecutivo Nazionale
Il Direttore Generale/la Direttrice Generale
Il Presidente Nazionale/la Presidente Nazionale
Il Tesoriere/la Tesoriera

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea Nazionale dei delegati, ne fanno parte di diritto tutti i coordinatori dei Circoli, nonché i Presidenti e i Direttori Regionali.

Assicura la più ampia partecipazione degli iscritti alle principali scelte politico-programmatiche tra un'Assemblea nazionale e l'altra e svolge le funzioni di organo di rappresentanza generale della base associativa.

Il Direttivo Nazionale assume le decisioni relative all'iniziativa politica e programmatica dell'Associazione, indica le linee di attività e le priorità di lavoro dell'Esecutivo Nazionale, stipula patti e accordi, assume le determinazioni di ordine amministrativo e patrimoniale dell'Associazione, ne approva i bilanci. E' eletto dall'Assemblea Nazionale e ne fanno parte di diritto i Presidenti Regionali.

Il Collegio dei Garanti è eletto dalla Assemblea Nazionale e partecipa alle riunioni del Direttivo Nazionale; elegge al suo interno un presidente, si dota di un regolamento al fine di garantire il rispetto del presente statuto.

L'Esecutivo Nazionale assicura il funzionamento dell'Associazione sulla base degli indirizzi del Direttivo Nazionale. Svolge le funzioni di gestione politica e organizzativa dell'Associazione. In particolare: coordina il lavoro di eventuali gruppi tematici, garantisce i rapporti con le associazioni territoriali, propone e organizza le iniziative pubbliche nazionali anche di tipo editoriale, discute ed approva le posizioni politiche dell'Associazione su questioni e temi urgenti. E' eletto dal Direttivo Nazionale.

Il/la Presidente nazionale è eletto/a dal Direttivo Nazionale, è componente di diritto dell'Esecutivo Nazionale, rappresenta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Può essere affiancato da uno o più Vicepresidenti.

Il Direttore/la Direttrice generale è eletto/a dal Direttivo Nazionale ed è componente di diritto dell'Esecutivo nazionale. Coordina l'attività interna dell'associazione. In assenza del/della Presidente nazionale, svolge funzioni vicarie compresa la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Tesoriere/la Tesoriera è eletto/a dal Direttivo Nazionale su proposta del/della Presidente e del Direttore/della Direttrice. E' responsabile degli aspetti amministrativi e finanziari dell'organizzazione.

Art. 8

Organizzazione locale e regionale

I soci individuali si organizzano nei Circoli dell'Associazione.

I Circoli possono essere "territoriali" – di quartiere, cittadini, provinciali -, "tematici" – aggregazioni sulla base di interessi comuni –, o d' "ambiente" – nei luoghi di lavoro, studio.

Il numero di soci necessario per costituire un circolo è fissato dal Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

Sono espressioni decentrate dell'Associazione le Associazioni regionali, le Associazioni delle Province Autonome – che sono organizzate come le Associazioni regionali e ne hanno gli stessi poteri - ed i Circoli.

Le Associazioni regionali sono autonome per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio regionale secondo autonome decisioni e operano nel rispetto delle finalità e degli intenti del presente Statuto.

Di norma gli organi dirigenti delle Associazioni regionali hanno modalità di elezione e svolgono compiti analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità. Essi sono: Consiglio Regionale eletto dalla Assemblea Regionale, l'Esecutivo regionale e il/la Presidente regionale eletti dal Consiglio Regionale. I/le Presidenti regionali hanno la rappresentanza legale dell'Associazione regionale.

L'Assemblea regionale è composta dai delegati dei Circoli secondo quanto disposto dal Regolamento congressuale approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto della consistenza organizzativa delle strutture locali e di una paritaria rappresentanza di genere.

L'Assemblea regionale è convocata di norma ogni due anni, per aggiornare gli orientamenti e gli obiettivi dell'Associazione e per l'elezione degli organi dirigenti e può decidere eventuali modificazioni nella struttura, nella elezione e nella denominazione degli organi dirigenti dell'Associazione regionale.

Assemblee Regionali straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Regionale approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei Circoli che rappresentino 1/5 degli iscritti.

Sono base associativa delle Associazioni regionali tutti i soci che ricadono nel loro ambito territoriale.

Per costituire un Circolo è necessaria l'affiliazione all'Associazione nazionale, da rinnovare annualmente, previo consenso del Presidente regionale di appartenenza.

In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Consiglio Regionale che decide sull'affiliazione.

Il Circolo assume la denominazione di "Ecologisti Democratici" seguita dalla indicazione del territorio o della città o del quartiere, o dell'ambito tematico o di lavoro o di studio.

I Circoli sono a qualsiasi titolo direttamente responsabili delle scelte e delle iniziative dell'Associazione intraprese nei rispettivi territori. Ogni circolo locale elegge un proprio coordinatore (ed eventuali altri organi esecutivi), che fa parte di diritto del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale.

Art. 9

Funzionamento organismi dirigenti

Le modalità di decadenza di un membro del Consiglio Nazionale o Direttivo ai vari livelli vengono stabilite dagli stessi con la maggioranza di 2/3.

Il Comitato Direttivo ai vari livelli e il Consiglio nazionale dell'Associazione possono cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino ad 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché nell'insieme non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso.

Art.10

Modalità di votazione

Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.

Art. 11

Decadenza di un socio o di una base associativa

Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale.

Art.12

Espulsione di un socio

Il Direttivo nazionale può decidere l'espulsione di un socio per gravi e motivate ragioni di indegnità morale qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio espulso può fare ricorso per iscritto al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di espulsione.

Il Collegio dei Garanti deve formulare risposta motivata entro 60 giorni.

Art.13

Scioglimento di organismi dirigenti

Lo scioglimento degli organismi dirigenti nazionali e la loro sostituzione può essere decisa da un'assemblea nazionale straordinaria convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 delle Associazioni regionali, che rappresentino 1/5 degli iscritti, o di 1/3 dei Circoli. Su proposta motivata dell'Esecutivo Nazionale, il Direttivo nazionale può deliberare lo scioglimento degli organismi dirigenti di una associazione regionale.

L'Esecutivo Nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'Associazione. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa dell'Associazione Regionale e di preparare un'Assemblea regionale straordinaria per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti, i quali decidono per la conferma o l'annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Su proposta motivata dall'Esecutivo Nazionale, il Direttivo nazionale, sentito l'Esecutivo regionale di competenza può deliberare lo scioglimento degli organismi dirigenti di un Circolo. L'Esecutivo Nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, d'intesa con il/la Presidente regionale competente designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Circolo e di preparare un'Assemblea straordinaria del Circolo per l'elezione di nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti i quali decidono per la conferma o l'annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Art. 14

Risorse e finanziamenti

Costituiscono risorse e beni strumentali per il funzionamento dell'Associazione e il sostegno delle attività:

- le quote sociali versate dai soci individuali e collettivi;
- altri contributi dei soci finalizzati a sostenere specifiche attività; - contributi di enti pubblici e fondazioni;
- contributi da soggetti privati come sostegno a specifiche iniziative;
- gli strumenti e le risorse messe a disposizione dai soggetti firmatari dei patti o delle intese, specificatamente individuate.

L'Associazione utilizza tutte le possibilità offerte dalla legge per il sostegno dell'attività di comunicazione e dell'editoria.

Art.15

Bilancio

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione. L'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Direttivo Nazionale deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora ne ricorreranno i presupposti entro sei. Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

Art. 16

Durata

L'Associazione degli Ecologisti Democratici ha la durata necessaria al conseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione non ha finalità di lucro e può richiedere alle istituzioni pubbliche competenti i riconoscimenti previsti dalla legge alle associazioni volontarie di fatto e alle onlus.

Nel caso di scioglimento i beni strumentali e finanziari della Associazione verranno conferiti a strutture o attività consonanti con le finalità del presente statuto

Art. 17

Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con voto a maggioranza semplice

L'esecutivo nazionale sulla base del presente statuto darà vita all'atto costitutivo della Associazione degli Ecologisti Democratici, con le opportune revisioni di coordinamento statutario.